



SERVIZIO CENTRALE

del Sistema di protezione
per richiedenti asilo e rifugiati

Istituito ai sensi dell'art 32 della legge 189/02 e affidato
dal Ministero dell'Interno all'ANCI mediante convenzione



MINISTERO
DELL'INTERNO

Ai responsabili degli enti locali titolari di progetti territoriali del
Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati – SPRAR

Ai responsabili degli enti attuatori
dei medesimi progetti

Roma, 25 Ottobre 2018
Ns.Rif.DDCmb/n.9343/18

Oggetto: Operatività SPRAR, Decreto Legge n. 113/2018

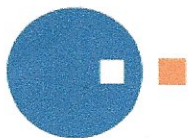
Gentili colleghe e colleghi,

come ben sapete, l'entrata in vigore del decreto legge n. 113/2018 comporta da subito implicazioni sulla gestione dei progetti SPRAR e in particolare in merito alle procedure di inserimento e di proseguimento delle misure di accoglienza.

Si esplicitano, pertanto, di seguito alcuni aspetti operativi di immediata applicazione da parte del Servizio Centrale per l'accoglienza nei progetti del Sistema di Protezione, a partire dall'entrata in vigore del DL 4 ottobre 2018 n. 113 e nelle more della conversione in legge.

Cordiali saluti,

Daniela Di Capua
Direttrice del Servizio Centrale



Operatività SPRAR, Decreto Legge n. 113/2018

1. Tutti i richiedenti asilo e titolari di protezione umanitaria di cui sia stato disposto l'inserimento nei progetti SPRAR entro le ore 24 del 4 ottobre scorso, restano in accoglienza fino alla scadenza del progetto in corso, come previsto dai commi 5 e 6 dell'articolo 12 del DL di cui sopra.
2. In egual modo, entrano in accoglienza le persone per le quali è stato disposto l'inserimento entro il 4 ottobre, pur se successivamente rettificato per nuove necessità.
3. Restano in accoglienza nello SPRAR i neo maggiorenni richiedenti asilo accolti in progetti SPRAR per minori stranieri non accompagnati o in progetti ordinari se trasferiti.
4. I beneficiari trasferiti per il tramite del Servizio Centrale da un progetto a un altro della rete SPRAR restano in accoglienza, anche se richiedenti asilo o titolari di protezione umanitaria, in base a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del dl in oggetto.
5. Vengono accolti nei progetti SPRAR i nuclei familiari dove uno dei membri della coppia sia titolare di protezione internazionale.
6. Per ciò che concerne le richieste di proroga, si procede sulla base di quanto indicato dalle Linee guida SPRAR, nel rispetto del dl 113/2018, operando la scelta più opportuna finalizzata a un rapido ed efficace inserimento sociale.

Tutto ciò chiarito, si comunica che in applicazione a quanto disposto dal dl 113/18, il Servizio Centrale non potrà più procedere all'inserimento nello SPRAR di richiedenti asilo e titolari di protezione umanitaria, anche se vulnerabili, che non rientrino nei casi sopra descritti. Per ulteriori chiarimenti vi invitiamo a rivolgervi alla Prefettura di riferimento.